

## INTESA

### INDIVIDUAZIONE ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI (D.LGS. 222/2016 ART. 1 C. 4, D.LGS. 42/2004 ART. 52, L.R. 1/2007)

TRA

**REGIONE LIGURIA**, Rappresentata dal Presidente, Dott. Marco Bucci,

**COMUNE DI LOANO** rappresentato dal Sindaco, Luca Lettieri;

PREMESSO CHE:

- l'art. 52 del Codice dei Beni Culturali di cui al D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 individua la possibilità di introdurre, attraverso previ accordi tra Regione, Comune e la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (di seguito denominata "Soprintendenza") divieti e vincoli cui sottoporre l'esercizio del commercio in determinate aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;
- il D. Lgs. n. 59 del 23/03/2010 ha introdotto importanti innovazioni giuridiche in tema di commercio rivolgendo l'attenzione alla rimozione degli ostacoli che impediscono o rallentano la libera circolazione dei servizi e la loro libera prestazione negli Stati membri UE, presupponendo che il settore dei servizi rappresenta in Europa il motore trainante dell'economia;
- l'art. 1 comma 4 del D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 recita: "Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Comune, d'intesa con la Regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.";
- la predetta disciplina introduce innovativi e fondamentali strumenti di governo del territorio consentendo da un lato di sostenere un'idea di città basata su presupposti di vivibilità, sostenibilità e sviluppo della vocazione turistica e dall'altro di coniugare i principali strumenti di intervento nel campo della programmazione commerciale, il cui fondamento si concretizza sui due versanti del divieto da una parte e dell'incentivazione dall'altra;
- il Testo Unico in materia di commercio, approvato con L.R. n.1 del 02/01/2007, disciplina l'intera materia relativa al commercio;
- in particolare l'articolo 26 quater della L.R. n. 1/2007, introdotto con L.R. n. 7 del 03/05/2024, prevede, in attuazione dell'articolo 31, comma 2, del decreto legge n. 201/2011, come modificato dall'art. 12, comma 3, della legge n. 214/2023, che, al fine di tutelare interessi di particolare rilevanza, indicati nella norma statale, la Regione stipuli con i Comuni Intese dirette a prevedere limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o ad adottare misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, d'intesa con le Associazioni di categoria dei settori interessati maggiormente rappresentative a livello regionale,

- e sentite le Prefetture o la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, qualora sussistano aspetti di rispettiva competenza;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31/2012 ha approvato i nuovi indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa dando attuazione a quanto previsto all'art 3 della richiamata L.R. n.1/2007;
  - la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10/2020 ha approvato i nuovi indirizzi e criteri di programmazione commerciale e urbanistica in materia di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della richiamata L.R. n.1/2007;
  - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 14/03/2023 ha approvato il Piano del Commercio del Comune di Loano, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n. 1/2007, nel quale è previsto che i Comuni si possano dotare di tale strumento settoriale di programmazione territoriale, nel quadro dei principi dettati dalla Regione, in funzione di determinati obiettivi;
  - il testo dell'Intesa è stato trasmesso alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, con nota prot n. 0055686 del 17/12/2024 e non sono state presentate in proposito osservazioni e/o opposizioni;
  - con la presente Intesa, avendo come riferimento territoriale l'area corrispondente al centro e nucleo storico cittadino del Comune che costituisce zona di particolare valore archeologico, storico, artistico così come previsto dalla surrichiamata normativa di cui al D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016, si intende provvedere alla salvaguardia della sicurezza, della quiete - e quindi della salute - dei cittadini e del decoro urbano, attraverso la limitazione di talune attività che con il loro svolgimento possono rappresentare un ruolo ostativo ai processi di riqualificazione in atto e alla vivibilità e fruibilità dell'area interessata in quanto comportano frequentemente flussi e concentrazioni di persone, che si aggregano soprattutto per il consumo smodato di alcolici ed anche, purtroppo in alcuni casi, per l'esecuzione di traffici illeciti.

## **SI STIPULA E SI CONVIENE**

Le PREMESSE fanno parte integrante della presente Intesa.

### **1) MOTIVAZIONI E OBIETTIVI STRATEGICI DELL'INTESA**

- 1) L'Intesa si propone in conformità, ma con rinnovati strumenti di intervento rispetto al Piano del Commercio, di contribuire al miglioramento della qualità della vita e alla qualificazione commerciale delle zone perimetrate, attraverso:
  - a) l'uso di rilevanti e convenienti regimi amministrativi introdotti dalla disciplina rappresentata dal D. Lgs. 222/2016 per la possibilità di vietare l'inserimento di alcune categorie di attività commerciali;
  - b) la difesa della vocazione dell'area e la lotta al deterioramento delle condizioni economico sociali del territorio con l'obiettivo di restituire le condizioni di sviluppo del tessuto commerciale dell'area individuata nonché di vivibilità per i cittadini, i turisti e le altre categorie che la frequentano;
- 2) In particolare l'INTESA:
  - a) individua nello sviluppo economico una leva strategica per la valorizzazione dell'area perimetrata;
  - b) riconosce alle attività commerciali e in particolare agli esercizi di vicinato un importante ruolo nello sviluppo e nel presidio sociale del territorio, una funzione turistica e un servizio alla popolazione;

- c) attribuisce a specifiche tipologie di attività commerciali, alcune delle quali concentrate in maniera anomala, un ruolo ostativo ai processi di riqualificazione in atto, sia riferiti allo sviluppo economico, sia alla vivibilità e fruibilità sociale dell'area;
- d) intende realizzare maggiori connessioni fra il nucleo del territorio che costituisce la base areale di intervento e le aree contermini sia verso il mare sia verso l'interno, mettendo in valore le tante emergenze culturali economiche e sociali che caratterizzano il centro storico sviluppando nuove funzioni di accoglienza e raccordo;
- e) intende creare condizioni favorevoli all'insediamento e al sostegno di imprese capaci di contribuire alla qualificazione del territorio, pur restando in linea con i recenti principi di liberalizzazione contenuti nella normativa vigente;
- f) intende ottimizzare l'attività commerciale al fine di promuovere la qualità sociale del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
- g) intende armonizzare ed integrare il "mix" commerciale con altre attività economiche al fine di:
  - favorire una diversificazione in grado di rispondere maggiormente alle esigenze di residenti e turisti;
  - diffondere formule commerciali innovative e creative;
  - valorizzare il territorio e connetterlo maggiormente con il resto della città;
- h) intende escludere alcune tipologie merceologiche che contribuiscono al degrado del territorio o che non rispondono agli obiettivi di sviluppo qualitativo individuati;
- i) intende favorire un incremento e una diversificazione dei flussi di frequentazione nel perimetro, avendo particolare attenzione anche ai flussi turistici e cittadini;
- j) intende contribuire a soddisfare la domanda di sicurezza reale e percepita sostenendo la vitalità dell'area, agendo sul commercio, favorendo l'uso dei piani terra, sostenendo i rapporti di vicinato, coinvolgendo una pluralità di attori tra le quali le forze dell'ordine pubblico per una comunione di intenti;
- k) intende coinvolgere i firmatari dell'Intesa in un processo continuo e condiviso di sviluppo dell'area mettendo in campo risorse e strumenti.

## **2) IMPEGNI DEGLI ADERENTI ALL'INTESA**

### **1) REGIONE LIGURIA:**

- a) promuove i tavoli di lavoro dell'Intesa con l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita nei centri storici/storico commerciali e nelle aree urbane, con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali, garantendo la coerenza con la nuova programmazione e con le politiche regionali di sviluppo commerciale e svolge funzioni di coordinamento dei tavoli di lavoro tra le parti sottoscrittrici la presente Intesa.
- b) può mettere a disposizione risorse finanziarie a favore delle attività commerciali ricomprese nell'ambito territoriale individuato, di cui in allegato alla presente intesa, utilizzando sia le risorse del fondo strategico sia eventuali altre risorse messe a disposizione dal bilancio regionale;

### **2) COMUNE DI LOANO:**

Nelle aree perimetrate nell'Intesa, si impegna:

- a pubblicizzare efficacemente le procedure che garantiscono la corretta applicazione del nuovo regime amministrativo applicabile;
- a intervenire sulla modulistica contenuta nel portale informatico dello SUAP affinché sia rispondente alle limitazioni oggetto della presente Intesa;
- a svolgere le proprie funzioni di controllo del territorio attraverso la Polizia Locale in collaborazione e coordinamento con le altre forze dell'ordine coinvolte;

- I titolari di attività commerciali ed artigianali ricadenti nel perimetro territoriale dell'intesa potranno usufruire di agevolazioni sui canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) in caso di svolgimento di lavori edili che comportino limitazioni alla fruibilità dell'attività. In tutti i casi, nell'allestimento dei cantieri dovrà essere garantita, per quanto possibile, la visibilità e l'accessibilità all'esercizio commerciale;
- In conformità a quanto previsto dal punto 4 del Piano Commerciale (patto d'area), il Comune di Loano si riserva di attivare progetti di valorizzazione del tessuto urbano e delle attività commerciali nelle aree oggetto della presente Intesa al fine di favorire la permanenza e la crescita del commercio e della qualità della vita dei residenti e dei consumatori, eventualmente prevedendo incentivi economici e/o sgravi relativi a tributi comunali;
- Potranno altresì essere indetti bandi, da parte del Comune, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, per l'erogazione di contributi a fondo perduto sulla base delle disponibilità economiche rinvenute.

### **3) LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI IMPERIA E SAVONA:**

Esprime parere favorevole all'individuazione dei perimetri indicati in planimetria e una condivisione relativa al miglioramento del decoro nelle aree individuate e si impegna a partecipare ai tavoli di lavoro specifici finalizzati allo sviluppo sociale ed economico dell'area.

### **4) LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA CONFCOMMERCIO E CONFESERCENTI CONFARTIGIANATO E CNA**

Sentite in merito ai contenuti dell'Intesa in oggetto hanno espresso la loro disponibilità per il supporto nella costruzione della vocazione commerciale e artigianale dell'area e nell'offerta di servizi mirati di sostegno alle imprese esistenti (assistenza, accesso al credito etc.).

## **3) PERIMETRO TERRITORIALE DELL'INTESA**

- 1) La presente Intesa ha come riferimento territoriale le aree rispettivamente indicate come "area tutelata 1" e "area tutelata 2", nella planimetria allegata alla presente Intesa, di cui costituisce parte integrante.
- 2) Il perimetro territoriale della presente Intesa è stato individuato previo accordo tra il Comune di Loano, la Regione Liguria e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per Province di Imperia e Savona ai sensi dei richiamati D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016 e D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004, articolo 52, che consente agli Enti locali di individuare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione, l'esercizio di una o più attività individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
- 3) Le attività si considerano rientranti nella zona tutelata se almeno un ingresso, vetrina o altra apertura dell'esercizio affacciano su una via facente parte della perimetrazione stessa.
- 4) All'interno dell'area tutelata 1 e dell'area tutelata 2 sono state individuate all'articolo 4 della presente Intesa le attività per le quali è previsto il divieto di esercizio. L'avvio di nuove attività di somministrazione alimenti e bevande all'interno dell'area di tutela 1 sarà sottoposta al regime amministrativo dell'Autorizzazione anziché al regime semplificato della SCIA/Comunicazione.

Le altre attività ed anche quelle di somministrazione alimenti e bevande ricadenti nell'area di tutela 2 sono sottoposte al regime semplificato della SCIA.

- 5) I principi in materia di liberalizzazione delle attività commerciali ormai affermati da tempo debbono essere conciliati e possono trovare bilanciamento nell'esigenza di tutela di interessi protetti a livello costituzionale quali l'ambiente, anche urbano, la salute, la sicurezza pubblica, il patrimonio culturale ecc.

#### **4) NUOVE ATTIVITA ECONOMICHE IL CUI SVOLGIMENTO È INTERDETTO ALL'INTERNO DELLE AREE PERIMETRATE 1 E 2**

- 1) Le limitazioni di cui trattasi derivano da un'attenta valutazione effettuata dal Comune di Loano con particolare riferimento ad una superficie dell'area che costituisce il Centro Storico il quale manifesta da tempo rilevanti problemi di carattere economico-sociale che si riverberano in situazioni di fatto anche legate a fenomeni di degrado e di insicurezza in particolar modo dovuti al consumo di alcol che ha come risvolto, nella migliore delle ipotesi, l'abbandono di rifiuti (vetri e lattine) ma che sovente, come segnalato dalle forze dell'ordine, degenera in danneggiamenti delle proprietà private e pubbliche, infortuni e risse con l'utilizzo dei detti rifiuti come armi atte ad offendere.
- 2) Tutte le SCIA, le comunicazioni di subingresso e le istanze ai fini autorizzativi presentate afferenti all'area tutelata 1 e all'area tutelata 2 oggetto di tutela devono riportare nel campo note la tipologia merceologica che si intende porre in vendita.
- 3) Le SCIA, le comunicazioni di subingresso e le istanze ai fini autorizzativi relative allo svolgimento, sotto qualsiasi forma, dell'attività di vendita delle sotto indicate tipologie merceologie sono considerate irricevibili.
- 4) Tipologie di attività interdette:
- Vendita di:
- materiali da recupero;
  - auto e relativi ricambi ed accessori, moto e relativi ricambi ed accessori, pneumatici;
  - motori di qualsiasi tipo o genere;
  - oli lubrificanti;
  - materiale antincendio;
  - combustibili solidi e liquidi;
  - cose usate;
  - merci speciali come definite all'art. 18 del Piano Commerciale con l'eccezione di quelle che, per la loro ridotta dimensione, sono di facile ed immediato ritiro da parte della clientela;
  - prodotti derivanti dalla canapa;
  - agenzie di pompe funebri;
  - locale esclusivo di distributori automatici alimentari e non alimentari;
  - sexy shop;
  - commercio all'ingrosso sia alimentare sia non alimentare;
  - sale giochi e agenzie di scommesse;
  - lavanderie a gettone;
  - officine, carrozzerie, elettrauto;
  - esercizi di "compro-oro";
  - "temporary shop" come definiti all'articolo 14 del Piano Commerciale;
  - phone center, money transfer, money change, internet point;
  - palestre;
  - sale da ballo, discoteche e night club;

- sale giochi, slot machine, Video Lottery Terminal VLT, (raccolta scommesse e sale bingo) di cui agli artt.86 ed 88 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/11931) e s.m. e i.; (Consiglio di Stato, Sez. V ord.n.1861/14); apparecchi per gioco lecito ex art. 110 TULPS;
  - artigianato alimentare etnico (con produzioni non facenti parte delle tradizioni gastronomiche tipicamente italiane);
  - commercio al dettaglio non alimentare di una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione (c.d. bazar);
  - attività di centri massaggi ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate";
- 5) Le attività sopra elencate sono vietate sia come nuove attività sia per trasferimento dall'esterno all'interno del perimetro indicato sia come ampliamento della superficie di vendita per le attività già esistenti e avviate.

## **5) QUALITA' E DECORO DELLE ATTIVITA'**

- 1) Le attività commerciali operanti nel territorio oggetto della presente intesa devono osservare il mantenimento di un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico, attraverso l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- a) le saracinesche, le cancellate e gli infissi delle vetrine devono essere mantenuti in costante stato di cura con interventi destinati a garantire la lubrificazione dei meccanismi in movimento e la ripresa della tinteggiatura in maniera sistematica a evitare la comparsa di ruggine e di fenomeni di abbandono. L'eventuale spazio compreso tra la vetrina e la saracinesca, anche in periodi di prolungata chiusura, deve essere mantenuto costantemente sgombero da qualsiasi tipo di rifiuto o materiale depositato;
  - b) gli infissi delle vetrine devono garantire il decoro dell'insieme e una adeguata solidità strutturale nonché un elevato grado di igiene con particolare riferimento alle attività degli esercizi alimentari;
  - c) in caso di intervento sugli infissi, dovranno essere mantenuti e restaurati gli infissi e vetrine storiche, se l'infisso originario non risulta recuperabile deve essere prevista la sostituzione con copia analoga. I serramenti se sostituiti devono essere in ferro con profili di dimensione ridotta e in color ferromicaceo, è consentito l'utilizzo di materiale diverso se ritenuto di pregio dalla Commissione Locale per il Paesaggio che si esprime appositamente sul serramento. Di norma le chiusure degli esercizi commerciali sono realizzate con soli vetri di sicurezza. È inoltre consentita l'installazione di cancelli ad ante in ferro battuto e non scatolati di legno, purché la struttura di chiusura, nella fase di apertura sia posizionata all'interno della superficie dell'esercizio. Solo in caso di serrande preesistenti o di motivate ragioni funzionali può essere consentita la installazione di serrande di sicurezza avvolgibili, esclusivamente del tipo a maglia larga di forma rettangolare, verniciate con colori ferromicaceo. Sono escluse le serrande a fascioni continui in lamiera, così come i cancelletti estraibili;
  - d) l'interno delle vetrine deve essere curato e l'esposizione delle merci in vendita deve essere ordinata, precisa, organizzata;
  - e) è vietata l'esposizione della merce sugli scalini e sugli stipiti degli ingressi dell'attività commerciale, nonché sugli stipiti e davanti alle vetrine prospicienti il suolo pubblico con la sola eccezione dei distributori di medicinali e di sigarette;
  - f) è vietata l'affissione di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale, vetrofanie e simili, fatta eccezione per il nome dell'insegna, le comunicazioni relative a saldi, vendite promozionali, liquidazioni e simili, di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita dell'unità immobiliare;
  - g) è vietato l'utilizzo delle vetrine come luogo di stoccaggio delle merci;

- h) è vietato promuovere il consumo di alcol anche in ragione del generale divieto di vendita di prodotti alcolici ai minori;
  - i) all'esterno dell'attività è vietata la promozione, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, di sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
  - j) all'esterno delle vetrine non è ammessa l'esposizione di merce alla rinfusa o appesa a ganci, chiodi, strutture inadeguate e simili. La parte della vetrina deve essere libera e comunque non occupata da materiali sistemati disordinatamente all'esterno della stessa. È consentita l'esposizione ordinata di materiali e merci in appositi espositori che, se insistenti su suolo pubblico, debbono ottenere la prevista concessione all'occupazione. La vista di insieme delle vetrine delle attività deve essere ordinata, osservare una adeguata proporzione delle merci esposte, essere chiara, nitida e possibilmente luminosa di luce interna o riflessa.
  - k) all'interno dell'esercizio commerciale non è ammessa l'esposizione di merce alla rinfusa o appesa a ganci, chiodi, strutture inadeguate. L'esposizione ordinata di materiali e merci dovrà essere su appositi ripiani o scaffali e/o in appositi espositori. La vista di insieme dell'esercizio di vendita o somministrazione deve essere ordinata, osservare una adeguata proporzione delle merci esposte, essere chiara, nitida e possibilmente luminosa.
- 2) I proprietari delle unità immobiliari sede di attività commerciali cessate, temporaneamente sfitte, devono osservare il mantenimento di un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico, attraverso l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- a) pulizia delle saracinesche, delle vetrine e di eventuali spazi rientranti e/o prospicienti non protetti da serrande;
  - b) oscuramento delle vetrine con modalità e materiali tali da rispettare il decoro estetico;
  - c) rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

## **6) TENDE OMBREGGIANTI E DEHORS**

- 1) L'esposizione di tende solari può avvenire solamente nei tratti che ne consentono l'installazione. Tutti i tendaggi devono essere in tinta unita e con tonalità appropriate al luogo di inserimento. Previo confronto con l'ufficio comunale competente potranno essere valutati colori, tonalità e loghi differenti da quanto sopra previsto purché identificativi dell'attività.
- 2) L'allestimento di uno spazio esterno di somministrazione, deve essere realizzato in conformità all'art. 109 del Regolamento Edilizio, deve prevedere l'utilizzo di arredi di livello qualitativo realizzati con materiali di pregio o comunque con un particolare stile e senso estetico. Per le nuove strutture (dehors) i paraventi verticali dovranno essere realizzati esclusivamente in vetro trasparenti, e rimossi nel periodo indicato.
- 3) Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente sono approvate in accordo con la Soprintendenza, puntuali tipologie di tende e dehors che possono essere installati nelle aree tutelate 1 e 2. Se tali manufatti sono realizzati nel rispetto di tali tipologie, su uno spazio pubblico su cui vige la presunzione di interesse culturale o l'interesse culturale, ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.lgs. 42/2004, o ricada in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004, non necessitano autorizzazione della Soprintendenza.

## **7) ATTIVITA' ESISTENTI**

- 1) Le attività commerciali già esistenti, e attive nei perimetri individuati in allegato, alla data di approvazione della presente intesa, non sono soggette all'applicazione dell'art. 4 comma 4 della presente intesa.

- 2) Alle attività esistenti ricadenti nelle aree di tutela non soggette a trasferimenti e alle attività oggetto di subingresso è vietato introdurre nuove tipologie merceologiche/attività riferibili a quelle oggetto di divieto di nuova installazione. Inoltre non è consentito il trasferimento delle attività esistenti e vietate dalla zona 1 alla zona 2 e viceversa o il trasferimento da altra zona di piano all'interno delle aree tutelate.
- 3) Alle attività di commercio al dettaglio mediante apparecchi automatici in locale esclusivamente dedicati presenti all'interno della zona perimetrata oggetto di tutela è fatto obbligo, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore dell'intesa, di eliminare dall'offerta pubblica la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- 4) Le attività commerciali esistenti e attive all'interno della zona perimetrata oggetto di tutela, nonché i proprietari delle unità immobiliari sede di quelle cessate e temporaneamente sfitte, devono adeguarsi alle condizioni prescritte all'art. 5 lettere a), b), d), e), f), g), h), i), j) e k) entro il termine di mesi tre dall'entrata in vigore dell'intesa.

## **8) SANZIONI**

- 1) Con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui alla presente Intesa, verrà applicato l'art. 144 bis, L. R. n. 1/2007.

## **9) GESTIONE E MODIFICA DELL'INTESA**

- 1) Ai fini gestionali, le parti sottoscrittrici del presente accordo e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria:
  - a) partecipano ai tavoli di incontro promossi dalla Regione Liguria e dal Comune di Loano;
  - b) forniscono informazioni utili a:
    - monitorare le azioni sul territorio nell'ambito perimetrato;
    - analizzare eventuali elementi di criticità e porre in essere correttivi;
    - produrre report congiunti periodici.
  - c) coinvolgono i soggetti potenzialmente interessati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 2 della presente Intesa.
- 2) Le parti firmatarie, anche su richiesta delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, possono procedere a una eventuale integrazione e/o modifica della presente Intesa al fine della definizione di aspetti che possono essere individuati in fase di prima applicazione.

## **REGIONE LIGURIA**

Il Presidente, Dott. Marco Bucci

## **COMUNE DI LOANO**

Il Sindaco, Luca Lettieri